

Comunicazione n. DIS/99094131 del 27-12-1999

inviata al sig. ...

Oggetto: Risposta a quesiti in materia di opa: obblighi dei soggetti depositari dei titoli oggetto di opa

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale la S.V. ha formulato taluni quesiti in materia di opa chiedendo in particolare di conoscere se:

- nel caso di una offerta pubblica di acquisto finalizzata al ritiro dalla negoziazione in borsa dei titoli oggetto di opa, "le banche che hanno in corso un rapporto di gestione con clienti possessori dei titoli oggetto dell'offerta hanno il dovere di informare questi ultimi dell'operazione in atto";
- nel caso in cui il cliente in possesso dei titoli oggetto di offerta manifesti la volontà di aderire all'operazione, "la banca deve consegnare al cliente il prospetto informativo e far firmare il modello di adesione riportante le condizioni previste dalla società che ha lanciato l'offerta".

Al riguardo si rappresenta, in via preliminare, che le questioni poste trovano esplicita disciplina nelle vigenti disposizioni regolamentari approvate dalla Consob con delibera n. 11971/1999.

In particolare, l'art. 38, comma 3, del citato regolamento, pone a carico dei soggetti depositari dei titoli oggetto di opa precise regole di comportamento nei confronti della clientela stabilendo che "i depositari informano i depositanti dell'offerta, in tempo utile per l'adesione".

In merito al secondo quesito posto, si fa presente che il comma 4 del medesimo art. 38, stabilisce che "copia del documento d'offerta è consegnato dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta" e che "i depositanti possono ottenere il documento dai propri depositari".

Con riferimento alle modalità di adesione all'offerta, si soggiunge che, secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 4, del citato regolamento, l'adesione avviene "presso l'offerente, gli intermediari incaricati ed i depositari tramite sottoscrizione della scheda di adesione". Sul punto, il quinto comma del medesimo articolo precisa, inoltre, che nelle offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati "le adesioni possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo modalità da concordare con la società di gestione del mercato".

CONSOB

Maria Mazzarella - Antonio Rosati